

**Senato della Repubblica**

**Camera dei Deputati**

**V Commissione riunite – Bilancio**

Piano Strutturale di Bilancio di Medio Termine

**Audizione Confagricoltura**

3 Ottobre 2024

**Introduzione e premesse**

Confagricoltura ringrazia i Presidenti, Sen. Calandrini e On. Mangialavori e gli illustri componenti delle Commissioni Bilancio riunite, per l’invito a fornire elementi informativi utili per il prosieguo dell’iter del provvedimento in esame.

Il Piano strutturale di bilancio rappresenta un impegno a lungo termine per l’Italia, fissando i livelli di spesa e la riduzione del deficit. Si ispira ad una linea seria, prudente e responsabile, coerente con l’azione dispiegata dal Governo dal suo insediamento. Partendo da una stima del 3,8% del PIL per l’anno in corso (più bassa del 4,3% stimato lo scorso aprile), il Governo si pone l’obiettivo di portare il rapporto deficit/Pil al 3,3% nel 2025 e al 2,8% nel 2026, il che consentirà di uscire dalla procedura per deficit eccessivo.

Tenendo anche conto della revisione del PIL nominale operato dall’Istat e dei dati sul debito elaborati dalla Banca d’Italia, il rapporto debito/PIL a fine 2023 scende al 134,8% (133,6% a meno delle compensazioni relative ai bonus edilizi) rispetto al 137,3% precedentemente stimato.

Come noto, Il PSB si inserisce nel quadro delle nuove regole economiche europee che hanno modificato il precedente Patto di Stabilità e Crescita (PSC), sospeso per fronteggiare gli effetti economici della pandemia e modificati dalla riforma entrata in vigore alla fine dello scorso aprile. In particolare, queste nuove disposizioni pongono una maggiore enfasi su un approccio di medio-lungo termine nella programmazione delle politiche fiscali, superando la ciclicità che aveva caratterizzato i precedenti strumenti di regolamentazione. Inoltre, il Piano non si limita alla disciplina fiscale, ma mira a un'integrazione tra finanza pubblica, riforme strutturali e politiche per la crescita sostenibile.

Tra le tematiche oggetto delle misure e degli impegni previsti dal PSB, si conferma il forte impegno dell’Italia nella transizione verde e nella digitalizzazione che Confagricoltura accoglie con favore. Tali settori, infatti, sono centrali non solo per rispettare gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni e innovazione tecnologica, ma anche per stimolare la crescita a lungo termine. La transizione verde, che include investimenti in energie rinnovabili, efficienza energetica e infrastrutture sostenibili, rappresenta un elemento chiave per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e aumentare la sicurezza energetica. Allo stesso tempo, il processo di digitalizzazione è considerato essenziale per migliorare la competitività delle imprese italiane.

\*\*\*

**Proposte Confagricoltura**

La Confederazione sostiene da sempre che la crescita delle agroenergie rappresenti lo strumento più efficace per traguardare gli obiettivi di decarbonizzazione del Paese nei diversi settori di produzione ed un volano per la nostra economia (agricoltura, industria, servizi). Le imprese agricole che hanno investito in questi anni nella produzione di agroenergie, partendo dalla valorizzazione delle risorse aziendali, hanno inoltre evidenziato migliori performance nella produzione primaria.

Il settore delle agroenergie connette in maniera molto forte i sistemi di produzione agricola e forestale con il settore energetico, realizzando nuova produzione di energia rinnovabile e soprattutto costituisce un modello di gestione delle risorse agroforestali fondamentale per le imprese agricole e per il Paese, anche sul piano climatico, ambientale e dell’economia circolare.

Lo sviluppo di un modello di produzione di energia da fonti agricole realizzata dalle stesse imprese agricole che trasformano le loro risorse agroforestali, persegue obiettivi energetici, ambientali ed economici a livello di sistema Paese, favorisce la transizione agro-ecologica del sistema produttivo agricolo e alle imprese di mitigare gli impatti, operare nell’ambito dell’economia circolare, diversificare nell’economia non food. Il percorso verso la neutralità climatica al 2050 richiede di puntare alla riduzione delle emissioni di GHG ed agli incrementi degli assorbimenti di carbonio.

Tuttavia, il mancato adeguamento del quadro normativo di riferimento – con particolare riguardo alla disciplina civilistica e fiscale –- sta generando non pochi dubbi in merito al corretto “assetto” delle imprese agricole nell’attività di produzione di energia, che rischia di frenarne l’ulteriore sviluppo. Sul requisito di connessione va preliminarmente richiamato l’articolo 2135, comma 3, del Codice civile, che detta, in via di principio i criteri di connessione tra le attività agricole “essenziali” e le attività che vengono attratte nell’alveo delle attività agricole per la loro funzione “di servizio”; si tratta delle attività connesse di produzione di beni e di fornitura di servizi.

L’inserimento tra le attività connesse, ex comma 3 dell’art. 2135 c.c., della produzione di energia elettrica e calorica da fonti agroforestali e fotovoltaiche e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestali provenienti prevalentemente dal fondo costituirebbe il giusto riconoscimento in capo all’impresa agricola del ruolo, sempre più determinante, che essa svolge da diversi anni nel campo della produzione di energie da fonti rinnovabili che concorrono in modo rilevante al progetto di transizione ecologica ed energetica e al contrasto al *climate change.*

Dal 2019, inoltre, sono stati avviati accertamenti relativi ai redditi legati ai proventi derivanti dalla produzione di energia nei confronti di molte aziende agricole con impianto di biogas che usufruiscono della tariffa onnicomprensiva. Tali verifiche, ad oggi, ancora non forniscono una lettura univoca e coerente del dettato normativo di riferimento. Questa situazione comporta forte preoccupazione per il settore agricolo poiché, qualora le contestazioni sollevate dovessero essere confermate, il loro impatto danneggerebbe la produzione di energia rinnovabile da biogas per gli impianti esistenti. Inoltre, si metterebbe anche a repentaglio il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR per lo sviluppo del settore nonché di quelli relativi alla produzione elettrica e, soprattutto, del biometano per il 2030 sia a livello nazionale che europeo.

Appare dunque necessario avviare una riflessione risolutiva di natura interpretativa, al fine di declinare in maniera puntuale l’intento originario del legislatore: supportare le aziende agricole senza creare discrasie di trattamento fiscale rispetto alle diverse fonti rinnovabili. Questo è quello che si evince alla luce della ricostruzione storica dei provvedimenti che hanno portato al consolidamento della norma.

La proposta di norma interpretativa, da tempo sostenuta da Confagricoltura, intende chiarire in modo puntuale l’ammontare del reddito soggetto a tassazione, di cui all’articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dal comma 1 bis, dell’art. 22, del D.L. n. 66/2014 conv. in L. n.89/2014, secondo il quale per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, effettuata dagli imprenditori agricoli, oltre il limite di 2.400.000 kWh annui, il reddito ai fini IRPEF ed IRES è determinato attraverso l’applicazione del coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione IVA, *relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo.* L’intervento si rende auspicabile per precisare al meglio detta componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta.

Inoltre, l’art. 1, comma 988 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, anche in considerazione del sempre più ricorrente verificarsi di eventi eccezionali avversi che ostacolano lo svolgimento delle attività agricole, prevede che gli imprenditori agricoli che a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizoozie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 102 del 2004, non siano in grado di rispettare la prevalenza dell’utilizzo dei prodotti di propria produzione, ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, mantengono ad ogni effetto di legge la propria qualifica imprenditoriale ancorché si approvvigionino prevalentemente di prodotti agricoli forniti da altri imprenditori agricoli, continuando in tal modo a svolgere l’attività di impresa conformemente alla disciplina inerente al settore agricolo. La proposta di modifica proposta da Confagricoltura riguarda una maggiore esplicitazione della locuzione “*ad ogni effetto di legge*”, comprendendo il mantenimento del regime fiscale proprio dell’imprenditore agricolo, di cui all’art. 32 del TUIR e 34 del DPR n. 633/72, nonché di quello previdenziale. La nuova formulazione non produrrebbe effetti finanziari sul bilancio dello Stato in quanto agli imprenditori agricoli verrebbe esclusivamente garantito il mantenimento del proprio regime fiscale e previdenziale già previsto in virtù della qualifica già posseduta.

Infine, Confagricoltura segnala che al fine di far fronte ai risarcimenti per le imprese agricole danneggiate dagli eventi atmosferici catastrofali, Agricat sia uno strumento con grandi potenzialità, ma emerge la necessità di rivedere i meccanismi relativi ai dati e alle valutazioni di intervento. C’è assoluta necessità di trovare soluzioni rapide per i territori colpiti e le numerose aziende che attendono ancora i risarcimenti o che finora sono state totalmente escluse dai rimborsi.